



Il quadro europeo delle qualifiche (EQF) e i crediti formativi SPOPSAM

PREMESSA

Al termine di un lungo lavoro preparatorio e dopo un ampio processo di consultazione che ha visto il coinvolgimento di stakeholder rilevanti in tutti i paesi partecipanti al programma *“Istruzione e Formazione 2010”*, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato, nel 2008, la raccomandazione relativa alla costituzione di un **Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF)**.

Parte iniziale di questo processo fu la **Dichiarazione di Copenhagen** del novembre 2002, con un impegno degli Stati membri dell'Unione europea a rafforzare la cooperazione nel settore anche attraverso la realizzazione di una serie di strumenti comuni a livello europeo (quella chiamata **“cassetta degli attrezzi”** comunitaria con un quadro unico per la trasparenza – Europass; un sistema di accumulazione e trasferimento di crediti – ECVET; un livello di riferimento comune per le qualificazioni – EQF, appunto, ossia quei principi comuni per la validazione dell'apprendimento non formale ed informale).

Di tutti i dispositivi della cassetta degli attrezzi, l'EQF rappresenta sicuramente l'impianto più importante e complesso. Con il termine *“qualificazione”* ci si riferisce in generale al risultato formale di un processo di valutazione e validazione, acquisito quando l'autorità professionale competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti, indipendentemente dal contesto in cui tale apprendimento ha avuto luogo. Per *“qualifica”* si intende invece più specificamente il titolo formale rilasciato al completamento di un percorso di formazione professionale.

Il quadro europeo delle qualifiche è un **meta-quadro** che, senza sostituirsi in alcun modo ai sistemi nazionali, si propone come **strumento comune di riferimento per facilitare la lettura e la comparazione delle diverse qualificazioni** esistenti negli Stati membri dell'Unione Europea.

L'EQF è costruito su **otto livelli di riferimento**, a cui vanno riferiti tutti i livelli di qualificazione del *lifelong learning*, ovvero tanto i titoli e le certificazioni del sistema educativo e formativo formale (dalla scolarità obbligatoria all'istruzione superiore accademica e non, dalla formazione professionale iniziale alla formazione continua), quanto le qualificazioni acquisite in contesti non formali ed informali. Ciascun livello è definito da una serie di specifici **risultati dell'apprendimento**, che descrivono come l'insieme di **conoscenze, abilità e competenze** che il discente deve avere acquisito in uscita da un percorso di apprendimento riferibile a quel determinato livello, indipendentemente dal contesto e dalle modalità con cui tale apprendimento è avvenuto. Nel contesto dell'EQF, le conoscenze corrispondono al risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento e comprendono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un

settore di lavoro o di studio; esse sono descritte come teoriche o pratiche. Le abilità indicano invece la capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi e possono essere cognitive o pratiche. Le competenze, infine, implicano la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale; nell'ambito dell'EQF, esse sono descritte in termini di responsabilità ed autonomia.⁴

La tabella che segue presenta la struttura ed i contenuti degli otto **livelli di riferimento** dell'EQF.

Tab. 1 Descrittori che definiscono gli otto livelli del Quadro europeo delle qualifiche

	Conoscenze	Abilità	Competenze
Livello 1 R i s u l t a t i dell'apprendime nto	Conoscenze generali di base	Abilità di base necessarie a svolgere mansioni/compiti semplici	Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato
Livello 2 R i s u l t a t i dell'apprendime nto	Conoscenza pratica di base in un ambito di lavoro o di studio	Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici	Lavoro o studio, sotto la supervisione, con un certo grado di autonomia
Livello 3 R i s u l t a t i dell'apprendime nto	Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni	Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio. Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.
Livello 4 R i s u l t a t i dell'apprendime nto	Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni, in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio.

Livello 5 R i s u l t a t i dell'apprendime nto	Conoscenza teorica e pratica esauriente e specializzata, in un ambito di lavoro o di studio e consapevolezza dei limiti di tale conoscenza	Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti	Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili. Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri
Livello 6 R i s u l t a t i dell'apprendime nto	Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongano una comprensione critica di teorie e principi	Abilità avanzate, che dimostrino padronanza ed innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio	Gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili. Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi.
Livello 7 R i s u l t a t i dell'apprendime nto	Conoscenze altamente specializzate, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originario e/o della ricerca. Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza all'interfaccia tra ambiti diversi.	Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare la conoscenza ottenuta in ambiti diversi	Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili che richiedono nuovi approcci strategici. Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla prassi professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi.
Livello 8 R i s u l t a t i dell'apprendime nto	Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'interfaccia tra settori diversi.	Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti	Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca

Compatibilità con il Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore

Il Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore fornisce descrittori per cicli. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica di aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche e a i titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.

* Il descrittore per il ciclo breve dell'istruzione superiore (all'interno o collegato al primo ciclo), sviluppato dall'Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 5 del Quadro europeo delle qualifiche.

** Il descrittore per il primo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche.

*** Il descrittore per il secondo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche.

**** Il descrittore per il terzo ciclo nel Quadro dei titoli accademici dell'Area Europea dell'Istruzione Superiore, approvato dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento al livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche.

Al di là del carattere inevitabilmente generico di alcuni descrittori e della più immediata applicabilità delle definizioni al contesto lavorativo piuttosto che ai percorsi educativi e formativi, quel che conta sotto il profilo concettuale è l'approccio basato sui risultati dell'apprendimento (o sulle competenze, in senso lato), che l'EQF promuove ed incentiva. Tale approccio implica un modo sostanzialmente nuovo di ragionare per gli attori e gli operatori della formazione, ovvero richiede di **focalizzare il disegno e la realizzazione di percorsi di apprendimento non** più tradizionalmente **sugli input** (tipologia di istituzione erogatrice, obiettivi formativi, contenuti, durata, ecc.), ma piuttosto **sugli output** (ciò che un discente effettivamente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un'esperienza di apprendimento). Quindi si deve essere pronti, nelle varie qualifiche professionali, a stabilire entro il 2012 le misure necessarie a far sì che tutti i nuovi certificati di qualifica, i diplomi ed i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento all'appropriato livello dell'EQF, e quindi adottare un approccio basato sui risultati dell'apprendimento.

Tale processo può avvenire attraverso la creazione (o l'aggiornamento) di **quadri nazionali di qualifiche**, mediante collegamento diretto ai livelli dell'EQF.

Nel nostro paese le linee guida sono state affidate ad un Tavolo tecnico che vede coinvolti il Ministero del Lavoro, il Ministero dell'Istruzione, il coordinamento delle regioni, le regioni stesse e le province autonome e le parti sociali, con il supporto tecnico dell'Isfol. Fondamentale è quanto definito per **l'impegno a riferire ogni certificazione esistente e futura all'appropriato livello dell'EQF** entro il 2012.

Questo tipo di operazione certo non risulterà sempre agevole, soprattutto laddove si tratti di percorsi di *lifelong learning* non riconducibili alle classificazioni tradizionali, magari di breve durata oppure rivolti ad utenti con ampi e variegati requisiti di ingresso; in ogni caso e nel lungo termine, il processo dovrebbe favorire una razionalizzazione dei percorsi esistenti, una maggiore attenzione alla valutazione delle competenze in uscita ed al riconoscimento formale degli esiti, una riduzione delle barriere ed una maggiore permeabilità tra i diversi segmenti del *lifelong learning*.

L'obiettivo di fondo dell'EQF è proprio questo: non già proporre una soluzione precostituita ed universalmente valida al delicato tema delle qualificazioni e del riconoscimento delle competenze, ma piuttosto fornire spunti di riflessione e stimolare processi di riforma dei sistemi educativi e formativi nazionali, nel rispetto delle specificità di ciascuna realtà.

Crediti formativi SPOPSAM

Le abilità professionali degli psicologi sportivi italiani hanno avuto un significativo sviluppo negli ultimi anni, testimoniato dal positivo riscontro dei risultati agonistici degli atleti e delle squadre che sono stati seguiti da veri professionisti. Questa evoluzione oggi deve essere facilitata da cambiamenti strutturali e funzionali delle strutture di qualifica e di formazione realizzati dalle Federazioni Sportive, oggi certamente di qualità superiore rispetto al passato.

Il Sistema Nazionale SPOPSAM di Qualifiche vuole essere una risposta efficace alla sfida del cambiamento, con l'obiettivo di offrire al mondo sportivo e all'intera società italiana soluzioni idonee a potenziare le competenze degli psicologi, ma soprattutto per:

- **definire** modelli di qualifica e formazione basati su competenze chiaramente riferibili all'attività condotta sul campo;
- **facilitare** la realizzazione di un sistema compiuto di formazione, di aggiornamento e di formazione continua omogeneo sul territorio nazionale;
- **allinearsi** ad importanti evoluzioni nel contesto europeo e internazionale senza perdere flessibilità e capacità di rispondere alle specificità nazionali e federali.

Il sistema è un modello comprensivo che consente di definire le qualifiche formali degli operatori in psicologia dello sport e delle attività motorie, differenziandole in rapporto al tipo di attività operativa, prevista dai due registri SPOPSAM, e alle competenze necessarie per ricoprirle. Dalla precisa definizione delle qualifiche, e dall'identificazione dei percorsi e dei carichi di lavoro necessari per perseguirle, deriva una serie di importanti conseguenze per la formazione e per la specializzazione e l'aggiornamento.

Oggi si afferma che le migliori formazioni di per sé non sono necessariamente quelle più lunghe, ma piuttosto quelle che forniscono competenze effettivamente corrispondenti ai bisogni delle attività svolte dai soggetti titolari di qualifica. Si aggiunga che ciò vale indipendentemente dal fatto che questa attività sia svolta a livello professionale o volontario. Quindi non basta aumentare il monte ore per avere la migliore formazione, come è errato pensare che la prima preoccupazione del progettista della formazione debba essere la determinazione del numero di ore. La ragione è assai semplice: ci possono essere formazioni con un monte ore molto elevato, ma prive di adeguata pertinenza professionale. Il percorso europeo scelto dalla SPOPSAM intende attribuire importanza formativa soprattutto alla coerenza tra i profili professionali e di attività ed il possesso di competenze certificate. Naturalmente si riconosce che, per acquisire la competenza richiesta, il processo di formazione e l'esperienza sul campo debbano avere un sufficiente spessore e volume (anche in termini di carico di studio), ma questo deve essere sempre subordinato alla precisa definizione delle competenze richieste.

Secondo il sito dell'Unione Europea notiamo che si intende per **competenza**: "la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni reali di lavoro e nello sviluppo professionale e/o personale" (Glossario multilingue – CEDEFOP 2004).

La formazione professionale deve fondarsi su apprendimenti teorici e pratici, su conoscenze scientifiche e applicazioni sul campo, secondo un modello che sia in grado di coprire le varie componenti delle competenze richieste.

Il modello che è stato utilizzato assegna a ciascun punto credito 24 ore medie di carico di lavoro. Ogni unità didattica (insieme di argomenti che definiscono una materia, o parte di essa), o unità esperienziale (insieme di attività pratiche), potrà comprendere crediti conseguibili attraverso le seguenti modalità didattiche:

1. attività guidate da un docente, che possono comprendere:

A. lezioni teoriche: costituite da lezioni frontali in aula, gruppi di lavoro, esercitazioni guidate di gruppo o individuali;

B. lezioni pratiche: possono essere costituite da esercitazioni condotte dal docente che coordina le attività da svolgere. Tali esercitazioni possono essere eseguite in prima persona dai corsisti o tramite osservazione di attività reali di allenamento o di gara.

2. Studio personale: lo studio e/o la produzione personale sono relativi a:

A. studio personale a casa: il rapporto tra le conoscenze comunicate attraverso la parte teorica delle lezioni e lo studio personale (a casa) richiesto per consolidare e approfondire gli argomenti appresi. Tale lavoro è quindi sempre collegato alle lezioni frontali, e viene calcolato in un rapporto, tra contenuti trasmessi e studio personale, compreso tra 1:0 e 1:4 in funzione della difficoltà dell'argomento, della documentazione bibliografica da consultare e delle metodologie didattiche utilizzate.

B. attività di ricerca e produzione di testi ed altri materiali: lo studio personale può comprendere anche la produzione di testi e l'attività di ricerca. Tale lavoro riguarda quindi l'ideazione, la produzione e la redazione di documenti originali (Project Work, Tesi, pubblicazioni, video, ecc.) che abbiano una consistente base teorica ed una coerente parte applicativa. I diversi aspetti della ricerca, come l'originalità del lavoro, i metodi utilizzati, la solidità tecnica e scientifico-teorica, il risvolto pratico-applicativo, ecc. potranno essere utilizzati per valutare il carico di lavoro e la conseguente traduzione in crediti.

3. Attività professionale: l'attività riguarda la "traduzione" delle conoscenze in applicazione pratica sul campo tramite tirocinio.

Complessivamente, per ottenere le relative qualifiche si dovranno ottenere un certo numero di unità esperenziali che corrisponderanno ai crediti relativi alle abilità individuali, in inglese "skills", che sono prevalentemente legate all'attività professionale, mentre, per la parte relativa alle conoscenze, si dovranno svolgere un certo numero di unità didattiche che corrisponderanno ai crediti relativi alle attività guidate da un docente e allo studio personale.

Profilo culturale e professionale del professionista iscritto nel registro A - CFP >220 (riferimento ai livelli 6, 7, 8 dei descrittori che definiscono gli otto livelli del Quadro europeo delle qualifiche)

Il professionista operatore in Psicologia dello Sport laureato in Psicologia (laurea magistrale ed equivalente) e/o Medicina - **CFU 300** - deve avere il possesso di una solida base di conoscenze e competenze in tutti i gli ambiti delle scienze e tecniche di Psicologia e, in particolare, nei quattro principali ambiti di studio, di ricerca e di intervento che riguardano la psicologia generale e sperimentale, la psicologia dello sviluppo e dell'educazione, la psicologia sociale, dello sport e del lavoro, la psicologia clinica e della salute. Tali professionisti dovranno possedere:

- conoscenze teoriche e operative approfondite dei metodi e delle tecniche di ricerca, inclusi quelli innovativi, in psicologia;
- capacità di utilizzare strumenti conoscitivi e di intervento, per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e sostegno in ambito psicologico sportivo, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e federali, anche in contesti interdisciplinari;
- capacità di progettazione, attuazione e gestione di interventi relazionali congruenti con le esigenze delle persone, dei gruppi, delle società sportive e delle federazioni sportive, anche in contesti interdisciplinari;
- capacità di effettuare la valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi;
- competenze approfondite nel gestire e trasmettere l'informazione in maniera adeguata alle caratteristiche dell'interlocutore;
- i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
- abilità di apprendimento che consentano di continuare in modo autonomo la formazione e l'aggiornamento, anche successivamente al conseguimento del titolo;

- capacità di esercitare, nel rispetto delle norme deontologiche, piena autonomia professionale, di assumere la responsabilità del proprio operato, di lavorare in modo collaborativo in équipe multidisciplinari.

In coerenza con tali obiettivi formativi, il corso di formazione professionale deve comprendere

- insegnamenti e attività nell'area psicologica, fisiologica e metodologica dell'allenamento con particolare riferimento alle discipline sportive e motorie, ossia le conoscenze dell'aspetto soggettivo nelle dimensioni lavorative, le conoscenze relative alle dinamiche di relazione e comunicazione e le fenomenologie dei gruppi;
- insegnamenti di massima riferiti all'area economico-gestionale e giuridica, che forniranno gli strumenti di base per la conoscenza della gestione delle organizzazioni sportive nel quadro della normativa vigente in funzione di interventi presso le strutture societarie (corsi per gestori di impianti sportivi, coaching aziendale per aziende sportive, ecc.), ossia i fondamenti della gestione psicologica delle organizzazioni dello sport e delle attività motorie;

Sbocchi occupazionali

I professionisti inseriti nel registro A potranno svolgere la propria attività lavorativa – sia come libero professionisti sia con rapporto di dipendenza – nei diversi ambiti di intervento professionale come descritto nel regolamento nazionale SPOPSAM riconosciuto dalla UE. Potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in attività di ricerca, di didattica, di intervento, di consulenza nelle organizzazioni sportive e nei servizi diretti all'atleta, ai gruppi sportivi, alle società sportive, nonché presso enti sportivi, federazioni sportive nazionali e istituzioni pubbliche. Potranno, inoltre, effettuare il coordinamento e la supervisione dei professionisti inseriti nel registro B.

Profilo culturale e professionale del professionista iscritto nel registro B - CFP >90 (riferimento al livello 5 dei descrittori che definiscono gli otto livelli del Quadro europeo delle qualifiche)

Il professionista operatore in Psicologia dello Sport laureato in Psicologia (laurea triennale - **CFU180**) e/o in Facoltà equipollenti, Laurea in Scienze Motorie, laurea in Scienze e tecniche dello sport, Laurea in Scienze e tecniche delle attività fisiche adattate, Laurea in Manager delle attività fisiche e sportive deve avere il possesso di una solida base di conoscenze e competenze negli ambiti inerenti le conoscenze della Psicologia. Tali professionisti dovranno possedere:

- conoscenze teoriche generali della materia psicologia;
- capacità di utilizzare strumenti conoscitivi al fine di avviare una consulenza relazionale in ambito sportivo;
- capacità di gestione di interventi di coaching in gruppi sportivi, delle società sportive e delle federazioni sportive;
- competenze approfondite nel gestire e trasmettere l'informazione didattica a corsi per tecnici sportivi;
- i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza;
- abilità di apprendimento che consentano di continuare in modo autonomo la formazione e l'aggiornamento, anche successivamente al conseguimento del titolo;
- capacità di esercitare, nel rispetto delle norme deontologiche, piena autonomia professionale, di assumere la responsabilità del proprio operato, di lavorare sotto la

supervisione di un professionista iscritto al ruolo A e in modo collaborativo in équipe multidisciplinari.

In coerenza con tali obiettivi formativi, il corso di formazione professionale deve comprendere

- insegnamenti e attività nell'area psicologica, fisiologica e metodologica dell'allenamento con particolare riferimento alle discipline sportive e motorie, al coaching aziendale per aziende sportive e per la gestione dei gruppi, alla capacità comunicativa per insegnare ai corsi di formazione per tecnici sportivi, ossia le conoscenze relative alle dinamiche di relazione e comunicazione e le fenomenologie dei gruppi;

Sbocchi occupazionali

I professionisti inseriti nel registro B potranno svolgere la propria attività lavorativa – sia come libero professionisti sia con rapporto di dipendenza – nei diversi ambiti di intervento professionale come descritto nel regolamento nazionale SPOPSAM riconosciuto dalla UE. Potranno esercitare funzioni operative in attività di ricerca, di didattica, di intervento, di consulenza nelle organizzazioni sportive e nei gruppi sportivi, presso le società sportive, nonché presso enti sportivi, federazioni sportive nazionali e istituzioni pubbliche. Dovranno operare sotto il coordinamento e la supervisione dei professionisti inseriti nel registro A.

LA FORMAZIONE PERMANENTE

Il sistema dei crediti acquista particolare importanza non solo nell'ambito della formazione curriculare (ovvero del percorso formativo curriculare), ma soprattutto nel quadro della formazione permanente.

Per una corretta valutazione delle competenze in possesso del professionista va valutata anche l'attività svolta, definita come apprendimento non formale e informale. Ecco le relative definizioni del glossario del CEDEFOP (2004):

» **apprendimento informale**: si valuta in base alle attività pratiche svolte giornalmente che non portano ad una certificazione, ma vengono svolte nella normale vita quotidiana di lavoro, famiglia o divertimento (es. coordina in ufficio l'attività di 15 persone; svolge da dieci anni attività sportiva amatoriale, gestisce un gruppo di operatori volontari, ecc.);

» **apprendimento non formale**: apprendimento semistrutturato che risulta secondario in attività non esplicitamente definite come di apprendimento specifico per il settore in questione (in termini di obiettivi, tempi e risorse per l'apprendimento), ma che contiene elementi di abilità apprese, importanti per il mestiere considerato (es. utilizzo di strumenti informatici, conoscenza delle lingue, ecc.); può sfociare o meno in una certificazione.

Si devono orientare in modo strategico le attività di aggiornamento, legandole ciclicamente a tematiche o aree specifiche (ad esempio con programmi biennali) piuttosto che suggerire la partecipazione ad iniziative casuali ed occasionali. Oltre a ciò, le attività di aggiornamento dovrebbero avere una consistenza adeguata (non dovrebbero risolversi in incontri di troppo breve durata, ad es. inferiore all'ora). Anche in questo caso l'attribuzione dei punti credito dovrebbe essere proporzionale al carico di lavoro/studio per il partecipante.

Le attività che possono dare l'opportunità di conseguire punti credito ai fini dell'aggiornamento possono essere molto diversificate includendo particolarmente:

- convegni, conferenze e clinic specifici;
- workshop;
- produzione di materiali didattici o articoli o libri su tematiche rilevanti;
- elaborazione di dati e test;
- attività di docenza su tematiche specifiche e pertinenti;

- attività specifica sul campo adeguatamente certificata.

In seguito viene proposto il regolamento per la formazione continua da attuare per coloro che sono inseriti nei registri A e B della SPOPSAM.

- Regolamento per la Formazione Continua in riferimento alle qualifiche EQF -

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto alla SPOPSAM.

La "formazione professionale continua " è alla base delle norme deontologiche cui sono tenuti gli iscritti alla SPOPSAM

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) «evento formativo» evento finalizzato all'informazione, formazione e aggiornamento professionale.
- (b) «seminario» acquisizione di conoscenze culturali e scientifiche finalizzate all'aggiornamento dell'attività professionale.
- (c) «corso di formazione» acquisizione di conoscenze scientifiche finalizzate allo svolgimento dell'attività professionale consistente in una serie metodica di lezioni o trattazioni sistematica in una o più discipline inquadrata nell'ambito di una preparazione tecnica o di un programma di studio
- (d) «verifica finale» valutazione delle conoscenze scientifiche acquisite al termine della partecipazione a un corso di formazione
- (e) «credito formativo professionale (CFP)» il credito formativo professionale è l'unità di misura dell'impegno richiesto al "professionista" per il perseguimento della formazione professionale continua
- (f) «relatore» esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo curriculum vitae incaricato di presentare o svolgere una relazione in un seminario;
- (g) «libero docente» esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo curriculum vitae incaricato di svolgere attività di insegnamento in un corso di formazione;
- (h) «tutor» esperto "libero docente" incaricato di seguire gruppi di professionisti iscritti ad un "corso di formazione";

TITOLO II SVOLGIMENTO FORMAZIONE

Articolo 3 Ambito della formazione continua

1. La formazione continua riguarda le discipline della professione di operatore in Psicologia dello sport e delle attività motorie.
2. Gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale nonché le norme di deontologia e ordinamento professionale e le

altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione quali, a titolo esemplificativo, le lingue, le applicazioni informatiche, l'organizzazione dello lavoro, le norme legali e amministrative.

3. La formazione continua dovrà accompagnare l'iscritto lungo tutto il periodo dell'attività professionale con termini e modalità modulate nel rispetto delle norme e dei criteri di seguito enunciati

Articolo 4

Credito Formativo Professionale (CFP)

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del professionista.

2. Il CFP favorisce la razionalizzazione dell'apprendimento e dell'aggiornamento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le discipline ed il rinnovamento delle metodologie professionali;

3. Il CFP, generalmente, è riferito al tempo impiegato (ora=credito) e in funzione dei contenuti scientifici ed innovativi dell'evento formativo. Deve essere contraddistinto da un'elevata coerenza fra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l'orientamento formativo professionale.

Articolo 5

Attività formativa

1. La SPOPSAM valuta i contenuti degli eventi formativi avvalendosi, se del caso, di un comitato tecnico scientifico.

2. Gli eventi formativi sono organizzati da strutture riconosciute dalla SPOPSAM, dal CONI e dagli Enti di Promozione Sportiva, dagli Ordini degli Psicologi e dei Medici, dagli Istituti Universitari e dagli enti pubblici.

2. Alla conclusione dell'evento deve essere rilasciato all'iscritto, a cura dell'ente organizzatore, un attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi professionali attribuiti secondo le disposizioni indicate nell'articolo 7 comma 1.

Articolo 6

Altra attività formativa

1. Costituiscono, inoltre, CFP, nell'ambito di cui all'articolo 3 comma 2, le seguenti attività:

a) relazioni in convegni, seminari ecc.

b) pubblicazioni

c) lezioni in corsi, master ecc;

d) docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati;

2. La ripetizione del medesimo «evento formativo» di cui alle lettere a), b), c) e d) non produrrà alcun riconoscimento del CFP

3. Su richiesta dell'iscritto corredata di idonea documentazione, il Presidente della SPOPSAM rilascia la certificazione dei crediti formativi professionali dell'evento formativo di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

Riconoscimento crediti formativi professionali

1. All'«evento formativo» sono attribuiti, di norma e salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, i crediti formativi professionali minimi (CFP) come sotto evidenziato:

A) Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi EQF:

1 CFP per ogni ora di formazione più un 50% (con un massimo di 50 CFP) di CFP per l'impegno legato allo studio personale ed all'attività propedeutica online e 10 CFP per la qualità e il valore scientifico delle docenze;

B) Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi EQF con verifica finale:

1 CFP per ogni ora di formazione più un 50% (con un massimo di 50 CFP) di CFP per l'impegno legato allo studio personale ed all'attività propedeutica online, più 10 CFP per la qualità e il valore scientifico delle docenze e 4 CFP per la verifica finale.

C) Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi EQF con verifica finale e periodo di tirocinio (minimo 60 ore):

1 CFP per ogni ora di formazione più un 50% (con un massimo di 50 CFP) di CFP per l'impegno legato allo studio personale ed all'attività propedeutica online, più 10 CFP per la qualità e il valore scientifico delle docenze, più 4 CFP per la verifica finale e 1 CFP ogni 10 ore di tirocinio.

D) Partecipazione a seminari di studio, anche monotematici riconducibili agli standard qualitativi EQF:

1 CFP per ogni ora del seminario.

E) Predisposizione della lezione e attività di libero docente:

5 CFP per ora di lezione.

F) Attività di tutor nei tirocini e nelle supervisioni:

1 CFP per ogni ora certificata e controfirmata dal corsista

G) Attività di relatore in convegni, seminari attinenti agli standard qualitativi EQF:

3 CFP a intervento

H) Redazione di pubblicazioni, articoli attinenti agli standard qualitativi ovvero dispense finalizzate ai corsi:

3 CFP ciascuno

I crediti formativi professionali sono attribuiti, sulla base della tabella che precede, dalla SPOPSAM nazionale.

2. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza dell'iscritto, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte della SPOPSAM secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

TITOLO III APPLICAZIONE Articolo 8 Applicazione

1. Ogni «iscritto» sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione.

2. Ogni «iscritto» dovrà documentare alla SPOPSAM l'attività di formazione effettivamente svolta in un periodo non superiore ai due anni dall'ultimo aggiornamento.

3. L'attività di formazione continua svolta dall'iscritto potrà essere oggetto di divulgazione a terzi (curriculum) in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse del pubblico

Articolo 9 Periodo formativo

1. La formazione continua deve essere perseguita a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione alla SPOPSAM.

Articolo 10

Livello minimo di formazione

1. Il numero minimo dei crediti formativi professionali (CFP) è il seguente:
 - dal 1° al 8° anno d'iscrizione almeno cinquanta (50) CFP biennali (ogni due anni) con almeno venti CFP ogni anno;
 - dal 9° al 20° anno d'iscrizione sessanta (60) CFP triennali (ogni tre anni) con almeno dieci CFP ogni anno;
 - dal 21° al 35° anno d'iscrizione cento (100) CFP quinquennali (ogni cinque anni) con almeno dieci CFP ogni anno.
2. L'iscritto al termine del periodo formativo di riferimento di cui al comma che precede, presenta alla SPOPSAM una dichiarazione con la quale attesta l'avvenuta formazione continua professionale allegando copia dei certificati ottenuti attestanti i percorsi formativi svolti.
3. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dalla SPOPSAM ogni due anni.

Articolo 11 Sospensione

1. Il Presidente della POPSAM, su istanza dell'iscritto, rilascia una certificazione finalizzata alla sospensione del rispetto dei CFP minimi annuali per un determinato periodo nei casi di seguito specificati:
 - a) maternità, grave malattia o infortunio
 - b) altri casi di documentato impedimento derivante da causa di forza maggiore

Articolo 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2011 e diviene obbligatorio per ogni iscritto.
2. Il periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 viene considerato periodo di monitoraggio e sanatoria.
3. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, la SPOPSAM può emanare ulteriori norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi alla formazione professionale continua